SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7
CARBONIA

Deliberazione n. 1351

Adottata dal Direttore Generale in data 23 GIU 2003

OGGETTO: **Azienda USL N. 7 di Carbonia / Azienda USL Pescara – Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 72/2003 -Reg. Ric. N. 308/2003 - con domanda riconvenzionale - Conferimento incarico Avv. Sergio Segneri**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con ricorso per decreto ingiuntivo nanti il TAR Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - notificato in data 30 maggio 2003, l'Azienda USL di Pescara ha ingiunto a questa Azienda Sanitaria Locale il pagamento della somma di Euro 37.246,46 (pari a lire 72.119.200), a titolo di rifusione degli oneri afferenti il ricovero del malato Sig. P. A. presso le residenze Sanitarie Protette e Semiprotette della Casa di Cura accreditata "Villa Serena" di Città S. Angelo per il periodo 1.01.1998 – 31.12.1998, oltre gli interessi al tasso legale e le spese di procedura;

che la suddetta pretesa è già stata azionata innanzi al Tribunale Civile di Pescara e che il conseguente decreto ingiuntivo (D.I. n. 993/00), è stato opposto da questa Azienda USL;

che in esito a tale giudizio è stata emessa la sentenza n. 1650/02, con la quale il Tribunale civile di Pescara, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione fatta valere in via preliminare dalla difesa di quest'Azienda USL, ha accolto l'opposizione revocando il D.I. n. 993/00;

che a seguito della suddetta sentenza l'Azienda USL di Pescara ha reiterato, con il D.I. in oggetto, le proprie pretese avanti il giudice amministrativo alla cui giurisdizione esclusiva sono state devolute le controversie del tipo di quella in esame.

ATTESO che quest'Azienda ha interesse a proporre opposizione anche avverso il Decreto Ingiuntivo n. 72/2003, per le medesime ragioni sostanziali poste a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 993/2003;

che, nella denegata ipotesi in cui il TAR Abruzzo dovesse ritenere fondate le avverse pretese, sussiste altresì l'interesse alla proposizione di domanda riconvenzionale affinché venga chiesto, che dagli importi eventualmente dichiarati dovuti, siano decurtate le quote capitarie assegnate dalla Regione Abruzzo alla Azienda USL di Pescara per il paziente P.A..

CONSIDERATO che lo studio legale avv. Sergio Segneri può adeguatamente tutelare l'Azienda nel contenzioso di che trattasi vantando una specifica conoscenza della materia, per avere lo stesso difeso le ragioni di quest'Amministrazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.993/00.

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

Segue Deliberazione n. 1351 *del* 23 GIU. 2003

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di proporre opposizione avverso il D.I. 72/2003 con contestuale domanda riconvenzionale, affidando l'incarico di tutelare gli interessi dell'Azienda all'Avv. Sergio Segneri del foro di Cagliari, conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio, ivi compresa la facoltà di domiciliazione ed eleggendo domicilio presso il suo studio, in Cagliari Via XX Settembre 25;

- di dare atto che le spese e competenze del nominato legale verranno liquidate secondo le tariffe professionali vigenti;

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il pagamento degli addebiti / competenze derivanti dal presente atto, previa liquidazione dei medesimi a cura del Responsabile del Settore legale, con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIR. AMM. /

DIR.SAN.

LEG.

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 1351 del 23 GIU. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7

a partire dal 25 GIU. 2003 - 9 LUG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati:

Destinatari:

Servizio Bilancio;

Settore Legale;

Collegio Sindacale.

AVV. ARCANGELO FINOCCHI
- STUDIO LEGALE -
Via V. Colonna,97 - Tel. e Fax 085/64999
65127 PESCARA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
13 MAG. 2003
PROT. REG. G. 308/03

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L' ABRUZZO

Sezione staccata di Pescara

Ill.mo Sig. Presidente,

la Azienda U.S.L. di Pescara, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro-tempore dott. Angelo Cordone, codice fiscale e P.I. 01397530682, con sede in Pescara ed ivi elettivamente domiciliata alla via V. Colonna n.97 presso lo studio dell'avv. Arcangelo Finocchi che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto ed in forza di deliberazione del direttore generale n.2181 del 14 dicembre 1999, espone quanto segue.

COPIA

Tribunale Amministrativo Reg. per l'Abruzzo - Pescara

Durante l'intero periodo 1.01.1998 – 31.12.1998 presso le Residenze Sanitarie Protette e Semiprotette della Casa di Cura accreditata "Villa Serena" di Città S. Angelo (PE) sono rimasti ricoverati alcuni malati psichici cronici, provenienti da altre Regioni.

12012

Nel caso di specie il ricovero del sig. Piras Antonio è stato effettuato d'urgenza in data 14.11.1996, come risulta dal telegramma inviato dalla Casa di Cura Villa Serena di Città Sant' Angelo alla Azienda USL di Pescara ed è stato quindi autorizzato e nel tempo prorogato dalla Azienda USL di Pescara, come attestano le successive richieste di proroga e relative autorizzazioni. (docc. 1, 2).

Orbene, nella fattispecie di causa il predetto malato psichico cronico al momento del ricovero presso la casa di Cura Villa Serena di Città S.Angelo era residente nel Comune di S. Giovanni Suergiu (CA) e dunque nel territorio di competenza dell'Azienda

Usl n.7 di Carbonia (doc.3), di talchè gli oneri di spesa relativi al ricovero medesimo devono far carico su quest'ultima, secondo il criterio di imputazione delle spese di degenza enunciato dal Consiglio di Stato, quinta sezione, con sentenza n.187 del 25.02.1997 e dall' Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità con nota 1001/QUE/4-149/3324 del 6 giugno 2000 (doc.4).

Pertanto, attenendosi all'indicato criterio, la Azienda USL di Pescara ha richiesto alla Azienda USL di Carbonia la rifusione degli oneri afferenti il ricovero del malato psichico presso le strutture della Casa di Cura accreditata "Villa Serena", avendo lo stesso, al momento del ricovero, la residenza nel territorio di competenza della USL di Carbonia, oneri che ammontano per il periodo 1.01.1998 – 31.12.1998 a complessive € 37.246,46 (pari a £. 72.119.200).

In data 8 marzo 1999 la Azienda USL di Pescara emetteva quindi per la suindicata causale regolare fattura n.23/D3 intestata alla Azienda USL n.7 – Carbonia portante l'importo complessivo di € 37.246,46 (pari a £. 72.119.200) (doc.5). La suddetta fattura veniva regolarmente spedita alla Azienda USL n. 7 di Carbonia in allegato alla nota raccomandata n.566 del 10.03.1999 – cui ha fatto seguito successiva nota di sollecito n.2413 del 12.10.1999 – di talchè pienamente legittima è anche la richiesta degli interessi al tasso legale quantomeno a partire dalla data di costituzione in mora (doc. 6).

La suddetta fattura risulta altresì registrata nel registro delle fatture della Azienda USL di Pescara nel foglio relativo al mese di

Marzo 1999 (doc.7) la cui regolare tenuta viene formalmente attestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.635 c.p.c. (doc.8).

In data 14 dicembre 1999 il Direttore Generale della Azienda USL di Pescara ha deliberato il conferimento all'avv. Arcangelo Finocchi dell'incarico di rappresentanza e difesa della USL per il recupero di alcuni crediti, tra cui risulta quello relativo alla Azienda USL n. 7 – Carbonia (doc.9).

Successivamente in data 19 gennaio 2000 lo studio legale Finocchi ha spedito alla Azienda USL n.7 – Carbonia una raccomandata A.R., ricevuta il 24 gennaio, di sollecito al pagamento della somma dovuta a saldo, rimasta senza riscontro (doc.10), sicchè l'importo ancora dovuto ammontava a € 37.246,46 (pari a £. 72.119.200).

Veniva proposto ricorso per ingiunzione innanzi il Tribunale Civile di Pescara; il conseguente decreto ingiuntivo veniva peraltro opposto dalla Azienda USL n. 7 - Carbonia.

In seguito all'instaurato giudizio, veniva emessa la sentenza n. 1650/02 con la quale il Tribunale Civile di Pescara accoglieva l'opposizione ritenendo fondata la eccezione di difetto di giurisdizione fatta valere in via preliminare dall'opponente, cosicché si ricomprendeva la controversia in esame tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (doc. 11).

In data 9 aprile 2003, con nota n. 276 di prot. a firma del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Ass. si autorizzava l'avv. Arcangelo Finocchi a voler provvedere, in esecuzione di quanto

stabilito dalla sentenza n. 1650/02 del Tribunale Civile di Pescara, a riproporre il ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al TAR (doc. 12).

L'azienda istante è oggi costretta a tutelare dinanzi a codesto Tribunale Amministrativo il suo credito e quindi

CHIEDE

alla S.V.I. di voler ingiungere alla Azienda USL n.7 – Carbonia, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Carbonia (CA) Via Dalmazia 83, di pagare in favore della Azienda USL di Pescara entro 40 giorni dalla notifica dell'emanando decreto e per la suestesa causale la somma di € 37.246,46 (pari a £. 72.119.200) con gli interessi al tasso legale a far data dalla emissione della fattura e sino all'effettivo soddisfo nonché le spese di questo procedimento.

Si allegano:

1) Copia del telegramma inviato in data 14.11.1996 dalla Casa di Cura Villa Serena di Città S. Angelo alla Azienda USL di Pescara.
2) Copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero rilasciato dalla Azienda USL di Pescara e delle successive richieste di proroghe e relative autorizzazioni.
3) Certificato rilasciato dalla Casa di Cura privata Villa Serena in data 28 novembre 2000.
4) Copia nota del Ministero della sanità n.1001/QUE/4-149/3324 del 6 giugno 2000.
5) Copia della fattura n. 23/D3 dell'8.03.1999.

6) Nota della Azienda USL di Pescara prot. 2413 del 12 ottobre 1999.

7) Copia delle pagine del registro delle fatture della Azienda USL di Pescara relative al mese di Marzo 1999.

8) Attestazione di conformità del credito di cui alla fattura n.23/D3 dell'8.03.1999 alle risultanze dei registri regolarmente tenuti come per legge.

9) Copia deliberazione del Direttore Generale n.2181 del 14.12.1999 di conferimento incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Arcangelo Finocchi.

10) Copia lettera raccomandata A.R. inviata dallo studio legale Finocchi in data 19.01.2000 alla Azienda USL n.7 – Carbonia e da questa ricevuta in 24.01.2000.

11) Copia della sentenza n. 1650/02 del Tribunale Civile di Pescara.

12) Copia nota n. 276 di prot. del 9 aprile 2003 a firma del Responsabile dell'Ufficio Affari Legale e Ass. dell'Azienda USL di Pescara.

Pescara, 15 aprile 2003.

Avv. Arcangelo Finocchi

MANDATO

Nella qualità di Direttore Generale della Azienda – Unità Sanitaria Locale di Pescara delego l'avv. Arcangelo Finocchi a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado della presente procedura ingiuntiva ivi compreso l'eventuale giudizio di

opposizione ed il successivo procedimento esecutivo, con ampio mandato e promessa di rato.

Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Pescara al viale V. Colonna n.97.

Dott. Angelo Cordone

E' autentica

Avv. Arcangelo Finocchi

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER L' ABRUZZO

Decr. N. 72/03

Sezione staccata di Pescara

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, esaminata la documentazione allegata,

i n g i u n g e

alla AZIENDA USL N. 7 – CARBONIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Carbonia (CA) via Dalmazia 83, di pagare in favore della Azienda USL di Pescara nel termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto e per la causale di cui al ricorso, la somma di **€ 37.246,46 (pari a £. 72.119.200)** con gli interessi al tasso legale a far data dall'emissione della fattura sino all'effettivo soddisfo, nonchè le spese di questo procedimento ingiuntivo che sin qui si liquidano in complessivi € 838,42 di cui € 165,26 per spese, € 405,89 per diritti e € 267,27 per onorario di avvocato.

Avverte la debitrice che ha diritto di proporre opposizione davanti a questo Ufficio nel termine suddetto e che, in mancanza

dell'ingiunto pagamento, si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti ai sensi di legge.

Pescara, 22 MAG. 2003

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - PESCARA -

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, li 27 MAG. 2003

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza della Azienda USL di Pescara, nonché del suo procuratore avv. Arcangelo Finocchi io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico del Tribunale di Pescara HO NOTIFICATO E DATO COPIA CONFORME dell'antescritto ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo alla AZIENDA USL N.7 – CARBONIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Carbonia (CA) via Dalmazia 83, a mezzo del servizio postale con plico raccomandato spedito da Pescara

UFFICIO UNICO TRIBUNALE
PESCARA
29 MAG 2005
INVIANDO COPIA A MEZZO
SERVIZIO POSTALE SUCC. 1
A NORMA DI LEGGE

TRIBUNALE DI PESCARA
FORTIERI DIONISIO
Ufficiale Giudiziario B3

Documento composto di
n° 8 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N 1354 DEL 25 GIU. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO